

COMUNE DI ASUNI

Provincia di Oristano

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1999.

Il Sindaco

Visto l'art. 34 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e s.m. relativo alle disposizioni sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

NOTIFICA

1. Tutti i cittadini maschi dello Stato e gli stranieri che con l'arruolamento nelle FF.AA. (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza) possono divenire tali, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1999 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 del Decreto suddetto, sono in obbligo di domandare entro questo mese la loro ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA e di fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti. Allo stesso obbligo sono anche soggetti, in applicazione dell'art. 1 del decreto succitato, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, per questi hanno l'obbligo di farla i genitori esercenti la patria potestà a norma degli artt. 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151, o i tutori.
2. I giovani qui domiciliati ma nati altrove, nel richiedere la loro iscrizione esibiranno o faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita.
3. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo articolo 44 del Codice stesso.
4. Nel caso che taluno nato nell'anno 1999 sia morto, i genitori, tutori o congiunti, esibiranno l'estratto legale dell'atto di morte che dall'Ufficiale dello Stato Civile viene rilasciato in carta libera.
5. Saranno iscritti d'ufficio per età presunta quei giovani che non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere un'età minore di quella attribuita.
6. Gli omessi giudicati rei di essere sottratti alla leva non potranno essere ammessi all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo di leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione e della multa comminata dall'art. 132 e seguenti del suddetto Decreto n. 237.
7. A norma dell'art. 52 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi o permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.

Dalla Residenza Municipale, 1° gennaio 2016

IL SINDACO
F.TO *Gionata Petza*